



# PROVINCIA DI MATERA

## AREA 2

### SERVIZIO 5: Programmazione strategica-Ragioneria-controllo di gestione-Entrate - Tributi - Economato - Provveditorato

#### CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici da installare presso le sedi degli uffici Provinciali.

#### Articolo 1 — Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso le sedi degli uffici Provinciali.

#### Articolo 2 — Numero dei distributori da installare

Il numero dei distributori automatici da installare in diverse sedi di uffici Prov.li è il seguente:

UBICAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI	NUMERO STIMATO UTENTI
Palazzo provincia	2	120
Biblioteca Provinciale	2	200
<b>*ogni punto di installazione dovrà contemplare almeno un distributore di alimenti e bevande in confezione (es. bottiglia o lattina) ed almeno un distributore di bevande non in confezione (es. caffè, cioccolato, latte, cappuccino, ecc.)</b>		

Il concessionario s'impegna a installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti riportato per ciascun sito.

Il concessionario avrà facoltà, prevista richiesta della Provincia, di installare ulteriori distributori in postazioni aggiuntive.

La Provincia si riserva la facoltà di chiedere l'estensione del servizio presso altri edifici di proprietà o sedi di servizi di interesse Provinciale.

Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata del contratto, il canone ed il rimborso spese di cui al successivo articolo 4 subiranno delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero dei distributori, ferme restando le condizioni di cui all'offerta economica.

#### Articolo 3 — Durata della concessione

La concessione è rilasciata per il periodo di anni tre, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale.

Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione del nuovo concessionario.

#### **Articolo 4 — Canone occupazione spazi e rimborso spese**

Per l'intero periodo della concessione, il concessionario dovrà versare alla Provincia:

- un canone annuo per l'occupazione degli spazi nei quali saranno installati i distributori, da determinarsi in base all'offerta presentata in sede di gara, in rialzo rispetto al canone minimo di € 500,00 per ogni punto di distribuzione (previsti 4 punti di distribuzione);
- un importo annuo forfettario fisso, a titolo di rimborso spese per il consumo di energia elettrica, quantificato in € 300,00 per ogni punto di distribuzione (previsti 4 punti di distribuzione).

#### **Articolo 5 — Obbligatorietà dell'offerta**

La presentazione dell'offerta implica che il concorrente accetti tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.

L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la Ditta offerente nei confronti della Provincia.

Per la Provincia, il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.

#### **Articolo 6 — Installazione e gestione dei distributori**

La Ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei siti indicati al precedente articolo 2 entro 15 giorni dalla stipula del contratto utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi provinciali e collegandoli agli allacci/ prese già in essere.

I distributori dovranno essere gestiti senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto. Il concessionario sarà tenuto a:

- verificare l'ottimale funzionamento dei distributori;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornimento dei prodotti;
- effettuare l'assistenza tecnica nel caso di segnalazione guasti;
- eseguire gli interventi di manutenzione, in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli uffici Provinciali;
- effettuare il rifornimento dei distributori, in condizioni di sicurezza, dopo aver isolato la macchina da fonti di energia, durante gli orari di apertura degli uffici Provinciali;
- installare, a propria cura e spese, contenitori porta rifiuti per la raccolta differenziata e sostituirli qualora diventino inadatti allo scopo. Effettuare, inoltre, la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori e provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle macchine;
- rimuovere i distributori al termine del contratto.

Tutti gli interventi tecnici di installazione e manutenzione dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione della Provincia e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti di cui al successivo articolo 8.

La Provincia avrà l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori.

La Provincia si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e/o per ragioni igienico-sanitarie, ovvero di chiedere lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati i medesimi distributori. In tal caso il concessionario dovrà rimuovere o spostare, a propria cura e spese, i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

#### **Articolo 7 — Caratteristiche dei distributori**

Su ogni distributore dovranno essere chiaramente indicati il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono, fax o e-mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazioni di prodotti o resto esaurito.

I distributori automatici dovranno, inoltre:

- essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare le norme CEI EN 60335 — Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto.

#### **Articolo 8 — Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio**

Il concessionario dovrà assicurare la fornitura ai distributori, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del contratto, di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati e prodotti freschi confezionati a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare.

I prodotti dovranno essere di prima qualità e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Su ogni distributore automatico devono essere ben visibili le etichette indicanti la marca, la composizione, la scadenza e le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

I distributori dovranno consentire l'erogazione almeno dei seguenti prodotti:

### Bevande calde

Caffè espresso (almeno gr. 7 miscela per erogazione)

Caffè decaffeinato (almeno gr. 7 di miscela per erogazione; contenuto di caffeina non superiore a 0,10%)

The (almeno gr. 14 polvere per erogazione)

Cioccolata (almeno gr. 25 cacao in polvere per erogazione )

Cappuccino (almeno gr. 10 latte in polvere a almeno 7 gr.di caffè per erogazione)

Latte (almeno gr.10 latte in polvere per erogazione)

La percentuale di arabica presente nella miscela di caffè non deve essere inferiore al 90%.

### Bevande fredde

Acqua minerale naturale e gassata (bottiglie Pet) da 50 cl

Bibite in lattina o bottiglie PET (es. coca cola, aranciata, thè, chinotto, ecc.) da 25/33cl  
Succhi di frutta senza zucchero aggiunto in brik o bottiglia Pet da circa 20 cl

### Alimenti confezionati (snacks dolci e salati)

Snack tipo

wafer/biscotti

Snack tipo

croissant

Snack tipo barrette al

cioccolato

Snack tipo

patatine

Snack tipo crackers/ schiacciatine

### Alimenti freschi in monoporzione

Tramezzino anche in aria trattata (peso minimo gr.80)

Yogurt naturale/ alla frutta (peso min.gr.125)

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione delle composizioni e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

I prodotti freschi che, in quanto tali, devono essere consumati entro un breve termine di scadenza, saranno sottoposti, al fine di impedirne inutili sprechi , ad un monitoraggio indicativamente Mensile ed il concessionario potrà, per esigenze di carattere stagionale, proporre l'erogazione di ulteriori prodotti.

I prodotti freschi dovranno essere confezionati a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare.

Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati, previa autorizzazione della Provincia.

La Provincia si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione.

Lo stoccaggio e la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati nei distributori dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. CE n.852/2004 e s.m.i. Il concessionario dovrà, in particolare, possedere Autorizzazione sanitaria o Certificato, rilasciati

dall' Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al predetto Regolamento CE, del deposito/stabilimento dove stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

### **Articolo 9 - Controlli**

La Provincia si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, una o più volte nel corso del contratto, i prodotti forniti dal concessionario, al fine di verificare l' osservanza delle norme igienico-sanitarie e l'adempimento di quanto stabilito nel presente capitolato.

### **Articolo 10- Obblighi ed oneri generali a carico del concessionario**

Il concessionario sarà tenuto a:

- consegnare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici previsto specificatamente dal D.Lgs. n. 193/67 e s.m.i.). Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti;
- rifornire i distributori con prodotti conformi alla vigente normativa in materia;
- assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dalla concessione.

### **Articolo 11- Esenzione responsabilità**

La Provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla concessione.

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose dell' Amministrazione concedente sia a persone e cose di terzi e manleva, pertanto, l' Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

L'Amministrazione concedente è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità relativa a eventuali mancati pagamenti della ditta concessionaria nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

### **Articolo 12 —Modalità di pagamento del canone**

Il concessionario dovrà corrispondere l'importo annuo complessivo per l'installazione e la gestione dei distributori (risultante dalla sommatoria del canone occupazione spazi offerto in sede di gara e del rimborso spese consumi forfettario fisso, moltiplicati per il numero dei distributori installati) in due rate semestrali, anticipate, di uguale importo.

Il canone di concessione dovrà essere versato presso la Tesoreria della Provincia entro 20 giorni dall'inizio di ogni semestre.

Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo art. 15, salva la facoltà della Provincia di incamerare la cauzione di cui al successivo articolo 18 e/o di revocare la concessione ai sensi dell'art.17.

### **Articolo 13 - Obblighi verso dipendenti**

Il concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi.

In particolare, il concessionario si impegna ad attenersi a quanto riportato nel D.Lgs.n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Articolo 14-Cessione del contratto, affitto di azienda e subappalto**

Il concessionario non potrà, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub- concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione del rapporto, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente.

### **Articolo 15- Penali**

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, l'installazione o la gestione dei distributori non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, la Provincia applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell' inadempienza, trasmessa anche a mezzo fax o mail:

- € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art. 10;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento del canone di cui all'art. 12;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione e/o nell' asportazione dei distributori ai sensi dell'art.6;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche per l' esecuzione degli interventi di assistenza tecnica, di cui alla proposta progettuale presentata dal concessionario;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche per l'esecuzione degli interventi di rifornimento di prodotti ai distributori, di cui alla proposta progettuale presentata dal concessionario.

In ogni caso, la Provincia si riserva di revocare la concessione e di rivalersi sulla cauzione qualora il concessionario, appositamente diffidato, persista nell'inadempimento anche dopo le contestazioni.

### **Articolo 16- Polizza assicurativa**

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia di adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore a €1.000.000,00 (unmilione/00)a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni della Provincia per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero

subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

#### **Articolo 17- Revoca della concessione**

Si conviene che l'Amministrazione concedente potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario a mezzo pec, nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi contrattuali;
- mancato pagamento dei canoni entro sei mesi dal termine stabilito;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- cessione del contratto;
- cessione o affitto dell'azienda, sub-concessione installazione e gestione dei distributori automatici;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento del concessionario;
- motivi di pubblico interesse;
- ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

La revoca avrà effetto decorso un mese dall'apposita comunicazione senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali la Provincia si avvarrà anche della cauzione versata.

#### **Articolo 18- Cauzione definitiva**

Prima della stipula del contratto il concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso di inadempienza del concessionario (compreso il caso di mancato pagamento del canone) o di revoca della concessione, il deposito cauzionale potrà essere incamerato in tutto o in parte a titolo di penale, salvo il diritto della Provincia al risarcimento di eventuali maggiori danni. Il concessionario dovrà reintegrare il deposito cauzionale entro 10 giorni dal ricevimento del relativo avviso.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per l'intera durata del contratto, comprese eventuali proroghe, e verrà restituito dopo la definizione di ogni pendenza concernente il contratto medesimo.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod.civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**Articolo 19- Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico del concessionario.

**Articolo 20- Foro competente**

Il foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Matera.

**Art.21- Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE

- *Dott.ssa Maria Angela ETTORRE* -